ACCORDO INDENNITA' DI MALATTIA GRANDE DISTRIBUZIONE

Il giorno 22 dicembre 1961 in Roma, tra l'Associazione Italiana Grandi Imprese di distribuzione al dettaglio (AIGID) rappresentata dal suo presidente Dr. Araldo Sassone, con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo, rappresentata dal Vice Presidente Gr. Uff. Vincenzo Aliotta, assistito dal Direttore dei servizi sindacali Dr. Manlio Lo Vecchio e dal Dr. Rocco Sorace da una parte
e

La Federazione Italiano Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini FISASCAT/CISL, rappresentata dal Segretario Generale Gr. Uff. Giulio Pettinelli….., la Federazione Italiana lavoratori Commercio Albergo-mensa e Servizi FILCAMS/CGIL , rappresentata dal Segretario Generale Allieto Cortesi……,l'Unione Italiana dipendenti Aziende Turistiche Commerciali ed affini UIDATCA/UIL, rappresentata dal Segretario Generale Prof. Giovanni Gatti……, dall'altra parte, ferma restando la validità e l'efficacia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da azienda commerciale del 28-06-1958, rinnovato con modifiche e aggiunte, con contratto Collettivo Nazionale del 22-07-1961, confermato che detti contratti 28-06-1958 e 22-07-1961, nella loro sfera di applicazione, le aziende iscritte all'Associazione Italiana Grandi Imprese della distribuzione al dettaglio, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle predette imprese, si è convenuto:

art. 1
L'integrazione di cui alla lettera c) dell'art 67 del CCNL del 28-06-1058, è elevata al 50%, in modo che il lavoratore assente per malattia, percepisca, tra l'indennità a carico dell'INAM e l'indennità integrativa a carico dell'Azienda, il 100% della normale retribuzione per tutto il periodo di 180 giorni di cui all'art. 60 del citato contratto 28 giugno 1958.

art. 2
A parziale modifica di quanto stabilito nel penultimo capoverso dell'art. 67 del C.C.N.L. del 28-06.1958, l'azienda corrisponderà agli apprendisti assenti per malattia un'indennità pari al 50% della normale retribuzione per tutto il periodo di 180 giorni di cui all'art.66 del citato contratto 28-06-1958.
Restano ferme le eventuali condizioni di miglior favore praticate da singole aziende, assorbendovi, fino a concorrenza, il trattamento di cui al presente articolo.

art. 3
Resta ferma ogni altra norma di cui al titolo XIII del C.C.N.L. 28-06-1958 citato in premessa.

art. 4
Il presente accordo, valido per le aziende associate all' AIGIE, ha decorrenza dal 1° gennaio 1962 e avrà vigore fino al 31 dicembre 1962; ove non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.

Roma, 22 dicembre 1961